



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

LAVORARE SICURI AI TEMPI DEL COVID

DIRITTI E DOVERI PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV2
NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405

info@ebinter.it - ebinter@pec.it - www.ebinter.it



Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
Tel. 06 5895144
06 5895418
uniter@uniter-italia.com

UNITER S.r.l. è una società a responsabilità limitata, nata nel 1994 come Ente Federato dell'UNI, con lo scopo di fornire strumenti e servizi per la crescita e la qualificazione del Terziario di mercato. In tale ambito UNITER contribuisce all'attività di normazione tecnica settoriale, è organismo di certificazione accreditato e sviluppa servizi di certificazione e ispezione mirati alla valorizzazione delle aziende e delle persone che operano nel Terziario.

Nel 2012 UNITER ha completato la propria offerta, incorporando le attività di Performa Confcommercio. L'originario ambito di attività è stato quindi esteso all'aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane, nonché a iniziative di ricerca e diffusione volte a promuovere la conoscenza, la cultura, le tendenze, le novità e le best practice del Settore Terziario.

UNITER S.r.l. ha la sede operativa in piazza G. G. Belli, 2, 00153 Roma, Tel. 06/5895144 – 418
e-mail: uniter@uniter-italia.com.



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

LAVORARE SICURI AI TEMPI DEL COVID

DIRITTI E DOVERI PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV2
NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Stampa

Romana Editrice S.r.l.
Via dell'Enopolio, 37
00030 San Cesareo (Roma)

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2022

SOMMARIO

Notazioni introduttive	pag. 5
----------------------------------	--------

PARTE I**MISURE TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ**

1. Informazione ai lavoratori	» 8
2. Ingresso in azienda	» 12
3. Accesso dei fornitori esterni e gestione degli appalti	» 13
4. Pulizia e sanificazione in azienda	» 17
5. Precauzioni igieniche personali	» 19
6. Dispositivi di protezione individuale.	» 21
7. Gestione degli spazi comuni	» 23
8. Organizzazione aziendale	» 24
9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione	» 26
10. Sorveglianza sanitaria, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	» 27
11. Durata e modalità di gestione di quarantena e isolamento	» 28
12. Lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'utilizzo della certificazione verde	» 29
12.1 Misure generali e campo di applicazione	» 29
12.2 L'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde (green pass)	» 30
12.3 Il super Greenpass	» 37
12.4 Procedure di verifica delle certificazioni verdi	» 44
12.5 Casi, quesiti e soluzioni	» 50
13. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19	» 60
13.1 Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni	» 60
13.2 Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni	» 61
13.3 Sospensione dei termini di revisione delle rendite	» 62
13.4 Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro	» 63

14. Diritti ed obblighi dei lavoratori in sintesi	pag. 69
14.1 Diritti dei lavoratori	» 69
14.2 Obblighi dei lavoratori	» 71

PARTE II
MISURE SETTORIALI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ

Premessa	» 76
– Ristorazione e cerimonie	» 78
– Attività turistiche e ricettive spiagge e stabilimenti balneari	» 83
– Attività ricettive	» 85
– Impianti di risalita	» 90
– Cinema e spettacoli dal vivo	» 93
– Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali	» 96
– Produzioni teatrali e di danza	» 97
– Piscine termali e centri benessere	» 98
– Servizi alla persona	» 102
– Commercio al dettaglio	» 104
– Commercio al dettaglio su aree pubbliche (<i>mercati e mercatini degli hobbisti</i>)	» 105
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre	» 106
– Parchi tematici e di divertimento	» 108
– Giostrine e aree giochi per bambini	» 111
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi	» 112
– Convegni e congressi	» 115
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò	» 118
– Sagre e fiere locali	» 121
– Corsi di formazione	» 122
– Sale da ballo e discoteche	» 124

Notazioni introduttive

La diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, se da una parte ha prodotto **il più grande shock economico, finanziario e sociale** del XXI secolo mettendo in ginocchio l'intero tessuto economico e produttivo del nostro Paese, d'altra parte ha determinato una vera e propria **metamorfosi del concetto di lavoro e di organizzazione dei luoghi di lavoro**.

Un esempio emblematico, a tal riguardo, è sicuramente rappresentato dalla mutata ratio di impiego del **lavoro agile** che, da strumento innovativo di welfare aziendale, è stato convertito in un incredibile strumento per il migliore bilanciamento tra salute pubblica, sicurezza sul lavoro e conservazione del posto di lavoro.

Altra novità di rilievo riguardano le misure di **distanziamento sociale**, di sicurezza sanitaria negli ambienti di lavoro e, più in generale, la diversa conformazione degli stessi luoghi di lavoro che i vari protocolli sottoscritti dal Governo con le parti sociali hanno via via introdotto.

Questi profondi cambiamenti del tradizionale contesto lavorativo hanno progressivamente lasciato spazio all'insorgere di **nuovi diritti dei lavoratori** e, contestualmente, hanno scandito la nascita di nuovi e più rigorosi obblighi di prevenzione e protezione dai rischi a carico dei datori di lavoro.

Il volume si propone come un **vero e proprio vademecum per orientare lavoratori e datori di lavoro** nel nuovo contesto sociale e normativo di riferimento.

Si prendono le mosse, in particolare, dall'articolo 4 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede che, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive, industriali e commerciali, debbano rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali (Allegato 12 al DPCM) e aggiornato alla data del 6 aprile 2021.

Analoga previsione si rinvia nell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con la Legge 14 luglio 2020 n. 74, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Dispone inoltre, il comma successivo del medesimo articolo, che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Deve essere quindi sottolineata l'importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei Protocolli e nelle Linee Guida regionali proprio per l'effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva. Si ricorda infatti che l'art. 29-bis, introdotto nella L. 40/20 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono agli obblighi prevenzionali di cui all'art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli o Linee Guida o Accordi di settore, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Proprio per assistere datori di lavoro e lavoratori nella corretta conoscenza ed applicazione della normativa, il volume illustra, con esempi pratici ed estrema chiarezza, quali sono le **procedure di sicurezza** che ciascuna impresa deve porre in essere in relazione al proprio settore merceologico di riferimento.

Verranno poi descritte le modalità per procedere alla **sanificazione dei locali** e quelle per la semplice **pulizia o disinfezione**; verranno esaminate le regole di sicurezza negli **appalti** e per gli **uffici**, per le **imprese commerciali e turistiche**, per i **pubblici esercizi** e per tutte le altre attività economiche.

Sono infine trattati – venendo più da vicino al fronte dei diritti dei lavoratori - i temi della **tutela infortunistica** che l'Inail assicura per i casi accertati di infezione da Covid-19, con evidenza dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni, nonché gli strumenti di prevenzione e tutela che ciascun lavoratore ha diritto di ricevere sul posto di lavoro.

Insomma una guida che vuole assicurare al lavoratore la giusta informazione sui propri diritti e porre l'azienda nelle condizioni di gestire in sicurezza la propria attività.

PARTE I

**MISURE TRASVERSALI
COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ**

1. Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro deve porre in essere un'incisiva ed efficace attività di informazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate nell'azienda e in relazione all'eventuale accesso di ditte esterne.

Utile, a questo riguardo, l'affissione di apposita cartellonistica.

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito, in modo da permettere a tutti di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

8

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi.

Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

Tipologia e caratteristiche dell'informazione sono illustrate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali (Allegato 12 al DPCM) e aggiornato alla data del 6 aprile 2021.

Queste, in sintesi, le misure:

- Informazione per tutti i lavoratori e i soggetti che frequentano il luogo di lavoro sulle prescrizioni dell'Autorità. In particolare i lavoratori devono essere informati su:
 - a) obbligo di restare a domicilio in presenza di febbre o altri sintomi
 - b) consapevolezza di dover dichiarare all'azienda la sussistenza di situazioni di pericolo legate all'insorgenza della malattia

- c) impegno a rispettare le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro (distanziamento, uso delle mascherine, igiene delle mani)
 - d) impegno ad informare tempestivamente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo che si presenti durante l’espletamento delle funzioni lavorative.
- L’informazione dovrà essere adeguata anche con riferimento alle mansioni lavorative e al corretto utilizzo del DPI.

Il datore di lavoro dovrà valutare se, in caso di prescrizione della mascherina chirurgica, l’uso di questa possa essere superato dall’utilizzo di DPI di tipo superiore (facciali filtranti FFP 2 etc.) in relazione alle mansioni espletate dai lavoratori.

Di seguito alcuni *box* utili per la diffusione di una corretta informazione.

Raccomandazioni del Ministero della Salute

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

- LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA
- EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
- NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
- EVITA LUOGHI AFFOLLATI
- EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA
- COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI

SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS

Logo of the Italian Republic, Protezione Civile, Ministero della Sanità, and Ministero della Salute.

Opuscolo informativo per il corretto lavaggio delle mani

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto [bus, taxi, auto, ecc.]
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica.

Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute.

In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani





Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2
Stampa
Centro Stampa Ministero della Salute
Finito di stampare nel mese di gennaio 2020
www.salute.gov.it

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi



- 1 Bagno bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica

occorrono 30 secondi



- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

Principali numeri di emergenzaI NUMERI TELEFONICI UTILI **CORONAVIRUS****112** Per chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori

1500 Per informazioni generali, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute

**INTEGRAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE
I NUMERI TELEFONICI UTILI CORONAVIRUS****Numero di pubblica utilità**

1500 per informazioni generali fornite dal Ministero della Salute

Numero unico di emergenza

112 per chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

- **Abruzzo** Nella Regione per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

- **ASL n.1** L'Aquila: 118

- **ASL n.2** Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

- **ASL n.3** Pescara: 118

- **ASL n.4** Teramo: 800 090 147

- **Basilicata**: 800 99 66 88

- **Calabria**: 800 76 76 76

- **Campania**: 800 90 96 99

- **Emilia-Romagna**: 800 033 033

- **Friuli-Venezia Giulia**: 800 500 300

- **Lazio**: 800 11 88 00

- **Liguria**: 112

- **Lombardia**: 800 89 45 45

- **Marche**: 800 93 66 77

- **Molise**: 0874 313000 e 0874 409000

- **Piemonte**: 800 19 20 20

800 333 444

- **Puglia**: 800 713 931

- **Sardegna**: 800 311 377

- **Sicilia**: 800 45 87 87

- **Toscana**: 800 55 60 60

- **Trentino-Alto Adige**

- **Provincia autonoma di Trento**: 800 867 388

- **Provincia autonoma di Bolzano**: 800 751 751

- **Umbria**: 800 63 63 63

- **Val d'Aosta**: 800 122 121

- **Veneto**: 800 462 340

2. Ingresso in azienda (riguardante il personale dipendente)

Il datore di lavoro deve garantire l'accesso in sicurezza in azienda, individuando procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

In particolare il datore di lavoro – in base a quanto disposto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali (Allegato 12 al DPCM 2 marzo 2021) e aggiornato alla data del 6 aprile 2021 – deve assicurare:

- il divieto di accesso in azienda ai soggetti che, sottoposti al controllo della temperatura corporea (es. *termoscanner*) risultino avere una temperatura superiore a 37,5°;
- l'isolamento di tali soggetti e attivazione immediata del contatto con le autorità sanitarie;
- informazione preventiva del divieto di accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus covid 19 che dovrà essere successiva alla negativizzazione del tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
- la collaborazione attiva con le autorità sanitarie locali in caso di misure specifiche aggiuntive per l'eventuale prevenzione di focolai epidemici;
- l'applicazione delle Linee Guida di settore per la riapertura delle attività produttive elaborate dalle Regioni (Allegato IX del DPCM 2 marzo 2021).

Per parte loro i lavoratori devono rispettare anche le prescrizioni contenute nella normativa prevista per l'emergenza coronavirus, tra le quali, la limitazione della circolazione delle persone; l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano dall'estero; **il divieto assoluto di allontanarsi** dalla propria abitazione o dimora **per le persone sottoposte a quarantena** in quanto positive al virus; la limitazione o divieto delle riunioni o degli **assembramenti** in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. Accesso dei fornitori esterni e gestione degli appalti

In relazione all'**entrata e all'uscita di ditte o fornitori esterni**, e riguardo ai **luoghi di transito**, devono essere determinate, e indicate precisamente, le modalità ritenute più efficaci ed idonee (affiggendo e/o consegnando materiale esplicativo), per informare i lavoratori sulle disposizioni emesse dalle Autorità, ma soprattutto sulle procedure da seguire per dare tempestiva informazione a fronte del concretizzarsi di condizioni di pericolo di contagio.

In particolare, in rispetto sia delle disposizioni delle Autorità in materia COVID-19 che delle misure di tutela nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, le **informazioni dovranno, almeno, riguardare:**

- il divieto di fare ingresso, di poter permanere in azienda e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio);
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti.

L'**informativa**, affissa e/o consegnata, dovrà poi necessariamente comprendere le procedure e le modalità disposte affinché chi si dovesse trovare nelle condizioni dapprima elencate, agisca correttamente, tempestivamente e responsabilmente, rispettando regole (non solo di distanza e igieniche) che possano tutelare le persone che in quel momento dovesse venire in contatto.

Infine, tra le informative che dovranno essere comunicate all'entrata dei locali aziendali non potranno mancare i richiami al rispetto della distanza minima di sicurezza, alle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso. A corredo di questo dovranno essere ripensati gli orari di ingresso/uscita ad eventuali aree di svago e relax per evitare gli assembramenti (anche nei luoghi interni, quali spazi comuni), individuando eventuali nuovi/altri accessi, nei quali sarà garantita la fruizione di presidi di detergenza.

In relazione alla possibilità di far rimanere gli autisti a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori, del non consentire in modo assoluto l'accesso agli spazi condominiali e, in fase di scarico e carico, del far attenere il trasportatore alla rigorosa distanza di sicurezza minima di un metro, dovranno essere redatte per scritto le procedure che dovranno risultare richiamate in specifiche informative chiare e visibili all'entrata e uscita dell'azienda, così come anche attraverso la consegna di informative cartacee (nel rispetto della distanza minima) al fine di evitare qualsiasi

mancata informazione e, pertanto, mancato rispetto delle regole da parte dei fornitori.

Parimenti, nel caso di necessaria discesa dal mezzo di trasporto utilizzato dagli esterni, per il minimo tempo necessario a svolgere le pratiche documentali relative all'accesso, dovrà essere garantita nel luogo di promiscuità (tra personale esterno ed interno) la fruizione di presidi di detergenza, oltre al rispetto della distanza minima di sicurezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso.

Dovranno poi essere previste anche delle procedure di comportamento per coloro che saranno chiamati a gestire gli accessi degli esterni (fornitori, trasportatori...) in modo da fornirgli le indicazioni e il potere di far rispettare le regole predisposte, anche in caso ci fossero resistenze o rifiuto da parte degli esterni.

Si ricorda poi che nella **categoria degli esterni** vanno anche ricondotti tutti coloro che per ragioni di lavoro o personali si trovano ad avere la necessità di accedere in azienda (non rientrando necessariamente tra i fornitori/trasportatori).

Anche in questo caso varranno le stesse regole fin qui indicate. In coerenza con le regole di pulizia dovranno essere garantiti interventi adeguati e con cadenza, almeno, giornaliera.

Volendo entrare ancora più nel dettaglio:

14

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali condominiali;
- Va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- I visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà **affiggere e rendere ben visibili informazioni precauzionali** sui corretti comportamenti da assumere. Si riporta, in seguito, il decalogo diffuso, in proposito, dal Ministero della Salute:

1.	Lavarsi spesso le mani.
2.	Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3.	Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
4.	Coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o tosse.
5.	Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6.	Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7.	Usare la mascherina solo in caso di sospetto di malattia o assistenza alle persone malate.
8.	I prodotti <i>made in China</i> e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9.	Chiamare i numeri disponibili e non andare inutilmente al Pronto Soccorso. In caso di sintomi consultare al telefono il medico di base oppure chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare.
10.	Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

In estrema sintesi – in base a quanto disposto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali (Allegato 12 al DPCM) e aggiornato alla data del 6 aprile 2021 – il datore di lavoro deve:

In relazione all’accesso dei fornitori esterni:

- per l’ingresso, transito ed uscita, individuare – ove praticabile – di percorsi e tempistiche predefinite per ridurre le occasioni di contatto con il personale interno;
- non consentire ai fornitori l’ingresso agli uffici. Fare in modo, ove possibile, che gli autisti rimangano a bordo dei propri mezzi. Verificare che nelle operazioni di carico e scarico il trasportatore rispetti la distanza di 1 metro;
- mettere a disposizione, ove praticabile, servizi igienici dedicati (garantendone la pulizia giornaliera) per i fornitori esterni e divieto di utilizzo degli stessi da parte del personale interno;
- ridurre, per quanto possibile, l’accesso nei luoghi lavorativi da parte di visitatori esterni. In caso di necessità questi ultimi dovranno essere sottoposti a tutte le regole aziendali;

- ove previsto un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, predisporre le misure di contenimento del contagio come il distanziamento e l'utilizzo della mascherina.

In relazione alla gestione degli appalti:

- verificare che le norme del protocollo aziendale siano estese anche alle aziende in appalto (sedi o cantieri permanenti o provvisori, servizi di pulizia etc.);
- in caso di lavoratori risultati positivi al Covid operanti nello stesso luogo di lavoro, obbligo dell'appaltatore di informazione immediata al committente e collaborazione con le autorità sanitarie;
- obbligo del committente di informare l'impresa appaltatrice di tutte le prescrizioni del Protocollo aziendale e obbligo di vigilare affinché le disposizioni vengano integralmente rispettate.

4. Pulizia e sanificazione in azienda

Di fronte all'attuale situazione nazionale che ha comportato l'introduzione di provvedimenti di sanità pubblica (tra cui le misure di riduzione dei contatti, la limitazione della circolazione delle persone e di allontanamento dalla propria residenza, domicilio) necessari per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, la qualità dell'**aria indoor** assume una rilevante importanza nella protezione, tutela e prevenzione della salute dei cittadini e dei lavoratori.

Lo stesso "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro*", sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 ed aggiornato in data 6 aprile 2021 prevede che tutti i luoghi di lavoro – compresi, quindi, anche gli spazi comuni condominiali - devono essere oggetto di interventi di igiene, pulizia e sanificazione.

Si ritiene, al riguardo, utile riportare una definizione degli interventi previsti dal Protocollo che possono più efficacemente orientare gli amministratori condominiali alle attività a tal fine necessarie.

- **Pulizia:** insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. A norma dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la

temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni. Più precisamente, a norma dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della *cross-contamination* (contaminazione incrociata).
- **Disinfestazione:** sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.

In estrema sintesi, quindi, il datore di lavoro dovrà:

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, ambienti e postazioni di lavoro, aree comuni e di svago;
- garantire la pulizia e la sanificazione dei locali aziendali nel caso di accertata presenza di persona con Covid-19;
- garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse con adeguati detergenti, oltre che per le attrezzature ad uso promiscuo.
- organizzare, se ritenuto opportuno, interventi particolari o periodici di pulizia
- assicurare la sanificazione straordinaria, alla riapertura delle attività, degli ambienti, postazioni di lavoro ed aree comuni nei casi di aree geografiche a maggiore endemia o nei casi in cui si siano registrati casi sospetti di Covid-19

5. Precauzioni igieniche personali

Il datore di lavoro deve porre in essere nei confronti dei lavoratori presenti in azienda le misure precauzionali, **sia di carattere organizzativo che gestionale**, per prevenire la diffusione di Covid-19. In particolare deve adottare e far adottare le indicazioni metodologiche indicate dal Ministero della Salute e, più in generale, da tutte le più recenti disposizioni di legge. Si tratta, in estrema sintesi, delle seguenti tipologie di misure precauzionali e di tutela:

A) Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche di appaltatori, clienti, visitatori:

- garantire la presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle mani;
- utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet, ecc.) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani;
- collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60-70%) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili all'interno del condominio. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati e fare in modo che lavoratori, appaltatori, clienti, visitatori ne abbiano facile accesso.

19

B) Promuovere una buona "igiene respiratoria" da parte di dipendenti ma anche di appaltatori, clienti, visitatori:

- esporre manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti);
- utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet);
- arieggiare i locali;
- organizzare in generale le attività lavorative (compresa l'entrata e l'uscita) evitando assembramenti e garantendo la distanza di sicurezza;
- assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico degli stessi, possibilmente in prossimità di lavandini dotati di acqua e sapone/distributori di gel igienizzanti, per lavarsi le mani dopo l'uso del fazzoletto.

C) Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro e degli spazi comuni:

- le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es. telefoni, ta-

stiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti giornalmente con semplici disinfettanti che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o di candeggina.

Indicazioni per la pulizia dei locali di lavoro contaminati

Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “Pulizia ambienti non sanitari”, occorrerà:

- lavare le superfici con acqua e detersivi comuni. Successivamente, per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo la pulizia. Per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo (alcol) al 70%;
- adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia;
- particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- tende, tessuti, biancheria presenti negli spazi comuni vanno lavati con acqua calda a 90° e detersivo, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio;
- durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati mascherina chirurgica, camice /grembiule monouso, guanti spessi, occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche), stivali o scarpe da lavoro chiuse. Dopo la sanificazione smaltire i materiali monouso usati come materiale potenzialmente infetto e pulire gli altri.

D) Utilizzo di sale adibite a pause/relax:

- si suggerisce l'opportunità - nell'ipotesi di presenza in azienda di sale adibite a pause o relax - di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori (1 metro minimo) che fanno ingresso in questi spazi comuni per evitare l'affollamento.

E) Ulteriori misure che si possono adottare per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:

- limitare le occasioni di incontri, riunioni o assemblee a favore di modalità telematiche o di video conferenza;

6. Dispositivi di protezione individuale

Si è più volte evidenziato che tra le misure che il legislatore ha imposto per contenere l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19 vi è l'adozione di idonei dispositivi di protezione individuale.

Tale obbligo si ricava dal combinato disposto delle disposizioni contenute nel **DPCM 2 marzo 2021 ed, in particolare, dall'articolo 1.**

Tale disposizione prevede che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, laddove previsto.

Si precisa poi che non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La norma precisa poi che è fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

E' fatto poi obbligo, in vigenza dello stato di emergenza nazionale, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l'importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l'effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva. Si rammenta infatti che l'articolo 29-*bis* introdotto nella legge di conversione del c.d. "Decreto Liquidità (*Cfr.* decreto 8 aprile 2020, n. 23), prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall'articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli sopra richiamati nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

La norma prevede infine che, nell'ipotesi non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevino comunque le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 prosegue precisando infine che, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche **mascherine di comunità**, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

22

Le mascherine di comunità, come previsto dall'articolo 16 comma 2 del D.L. del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2. Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono inoltre aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso tempo comfort.

Tra i DPI più indicati possano rientrare quei dispositivi (c.d. mascherine) che coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere contro gli aerosol sia solidi sia liquidi.

Si fa presente che per essere efficaci e sicuri nei confronti di questa emergenza, l'Organizzazione mondiale della sanità prescrive un dispositivo conforme alla norma EN 149 con valida marcatura CE seguita dal numero dell'organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione.

7. Gestione degli spazi comuni

(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande/snack)

I lavoratori devono rispettare tutte le prescrizioni contenute nella normativa prevista per l'emergenza coronavirus, tra le quali, la limitazione della circolazione delle persone; l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano dall'estero; la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il datore di lavoro, da parte sua, deve adottare adeguate procedure per regolare gli accessi alle aree comuni.

Volendo sintetizzare in pochi passaggi le **procedure da adottare per regolare adeguatamente gli accessi in azienda è possibile enucleare** sette principali ambiti di intervento.

A. Ridurre l'accesso a soggetti esterni

- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso a soggetti esterni; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole condominiali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali comuni;
- I visitatori esterni devono rispettare tutte le regole condominiali

B. Provvedere al **contingentamento degli spazi comuni**, ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone;

C. Organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi;

D. Pulizia giornaliera con appositi detergenti e sanificazione periodica dei locali mensa e dei distributori automatici.

E. Richiedere ai lavoratori l'esibizione del certificato **green-pass**

F. Promuovere il regolare e accurato **lavaggio delle mani** da parte dei lavoratori

- garantire la presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle mani;
- utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani;
- collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60-70%) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili all'interno delle aree comuni. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati e fare in modo che tutti ne abbiano facile accesso.

G. Assicurare una buona pulizia e **igiene delle aree comuni**:

- le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es. telefoni, tastiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti giornalmente con semplici disinfettanti che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o di candeggina.

8. Organizzazione aziendale (*turni, trasferte, smart work, rimodulazione dei livelli produttivi*)

Le misure di prevenzione non riguardano solo l'ambito strettamente igienico sanitario - la pulizia dei luoghi di lavoro e degli spazi comuni, l'addestramento del personale, le informazioni comportamentali per i lavoratori e i condomini, i controlli periodici - ma investono anche aspetti di natura organizzativa e gestionale. Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

Sotto questo profilo dovranno essere riviste le modalità relative alla logistica ed eventualmente **potenziando il ricorso agli strumenti digitali** che consentono di organizzare riunioni ed incontri di lavoro anche senza la necessità della presenza fisica. Vanno poi introdotti meccanismi in grado di controllare l'eventuale ingresso di soggetti (fornitori, consulenti, clienti) potenzialmente a rischio.

Di fondamentale importanza è anche l'interlocuzione costante con il personale chiedendo tutte le informazioni che possono essere utili ad identificare eventuali pericoli e fornendo anche per iscritto tutte le istruzioni e le indicazioni che possono essere utili a ridurre l'esposizione al rischio. Queste, in estrema sintesi, le **principali misure da adottare**:

- chiusura dei *reparti* dove sia possibile ricorrere al lavoro agile o da remoto;
- definizione, ove praticabile, di un piano di turnazione tra i dipendenti;
- in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, anche in deroga, coinvolgere tutta la compagine aziendale, con la previsione di rotazioni del personale coinvolto;
- utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili (rol, banca ore etc.) mirati all'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- utilizzo di ferie arretrate e non ancora fruita;
- nel caso di trasferte nazionali o internazionali da parte dei lavoratori tenere conto (in collaborazione con il RSPP e il MC ove presente) del contesto associato alla trasferta, anche con riferimento all'andamento epidemiologico della sede di destinazione;
- continuare a favorire il lavoro agile e da remoto anche nella ripresa delle attività assicurando il supporto ai lavoratori come l'assistenza nell'uso delle apparecchiature, tempi di lavoro e pause;
- assicurarsi del rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso - ove praticabile - una rimodulazione degli spazi di lavoro;

- utilizzare spazi come ad esempio uffici inutilizzati o sale riunioni nel caso di lavoratori che possono lavorare da soli e non hanno necessità dell'utilizzo di particolari strumenti o attrezzature di lavoro;
- ridefinire – ove possibile – l'articolazione del lavoro con orari differenziati per favorire il distanziamento sociale e prevenire assembramenti (es. flessibilità di orari per l'entrata e l'uscita);
- ricorrere – ove praticabile – a forme di trasporto private come ad esempio l'utilizzo di navette per gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro o favorendo l'uso del mezzo privato.

In relazione poi alla gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti, il datore di lavoro dovrà:

- favorire, ove applicabile, orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, mensa);
- dedicare, ove possibile, una porta di entrata e una di uscita per tali locali e fornirli di detergenti.

9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Il datore di lavoro deve:

- limitare al minimo indispensabile gli spostamenti interni;
- non consentire le riunioni in presenza. In caso di necessità ed urgenza e nell'impossibilità di collegamento a distanza, ridurre al minimo la partecipazione e garantire il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore nonché una adeguata pulizia e aerazione dei locali;
- sospendere gli eventi interni le attività di formazione in aula, anche obbligatoria, ad eccezione delle deroghe (art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021) previste dalla normativa. In questi casi di formazione in presenza (*es. corsi in materia di salute e sicurezza*) assicurare lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni relative all'attività della Formazione come riportate tra le Linee Guida regionali sulla riapertura delle attività (All. IX al DPCM 2 marzo 2021).

10. Sorveglianza sanitaria, medico competente (ove presente), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il datore di lavoro deve:

- Proseguire la sorveglianza sanitaria nel rispetto delle condizioni igieniche di cui al Decalogo del Ministero della Salute, con il completo, seppur graduale ripristino delle visite mediche e previa valutazione del medico competente;
- Collaborare con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'individuazione delle misure poste in atto per il contenimento del virus;
- Attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale (es. nei confronti dei lavoratori fragili, immunodepressi etc.);
- Attuare le strategie di *testing/screening* eventualmente suggerite dal medico competente in considerazione dell'andamento epidemiologico del territorio di riferimento;
- Assicurare la collaborazione del medico competente con l'Autorità sanitaria per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" del lavoratore riscontrato positivo al tampone
- Reintegrare i lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero dopo aver verificato l'avvenuta effettuazione della visita medica da parte del medico competente, al fine di accertare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

11. Durata e modalità di gestione di quarantena e isolamento

Si precisa che per **contatto a basso rischio**, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

28

Nel caso di persona in azienda che presenti sintomi quali febbre o infezione respiratoria o simil influenzali come tosse, occorre:

- accertarsi che la persona lo abbia immediatamente dichiarato all'ufficio del personale;
- procedere al suo isolamento;
- avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza;
- dotare il lavoratore di mascherina chirurgica, ove sprovvisto;
- collaborare con le autorità sanitarie per l'individuazione di "contatti stretti" per l'attivazione delle misure di quarantena
- richiedere agli eventuali "contatti stretti" presenti in azienda di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12. Lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'utilizzo della certificazione verde (green pass)

12.1 Misure generali e campo di applicazione

L'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Decreto Riapertura), stabiliva che, dal 6 agosto 2021, all'interno della zona bianca, l'accesso ai servizi e attività sotto elencati fosse consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

- servizi di **ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, **al chiuso**. Al riguardo deve essere evidenziato che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applicava per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi fossero riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- **spettacoli** aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- musei, altri istituti e **luoghi della cultura** e mostre
- **piscine**, centri natatori, **palestre**, sport di squadra, **centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive), limitatamente alle attività al chiuso;
- **sagre e fiere**, convegni e **congressi**. Per le **sagre o fiere locali che si svolgano all'aperto**, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso. Per quanto riguarda l'ambito sanzionatorio, la norma prevede che, in caso di controlli a campione, le sanzioni saranno applicate ai soli soggetti che risultino privi di certificazione e non anche agli organizzatori che hanno rispettato gli obblighi informativi.
- centri termali, **parchi tematici** e di divertimento. Relativamente ai **centri termali**, in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- **centri culturali**, **centri sociali** e **ricreativi** limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Relativamente alle **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose**, di cui all'art. 8-bis, comma 2, D.L. n. 52 del 2021, sono esentati dall'obbligo del possesso della certificazione verde i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ossia di età inferiore a 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certi-

ficazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Risulta pertanto superata la previsione finora vigente (art. 8 bis, comma 2-bis, che viene ora soppresso) che limitava l'esonero dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 ai soli bambini di età inferiore a sei anni per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.

- attività di **sale gioco**, sale scommesse, sale bingo e casinò
- **concorsi** pubblici.

Tali disposizioni si applicavano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

I **titolari** o i **gestori** (o dipendenti dagli stessi delegati) **dei servizi e delle attività** sopra elencate erano chiamati a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenisse nel rispetto delle prescrizioni di cui alla certificazione verde.

In particolare, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 andavano effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.

Dal 1° settembre 2021 l'obbligo dell'esibizione del green pass viene poi esteso ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto a lunga percorrenza come treni, navi, aerei e traghetti. Esso veniva poi richiesto per:

- gli operatori sanitari (tenuti ad effettuare la vaccinazione);
- il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, gli studenti universitari, le istituzioni di alta formazione musicale nonché le istituzioni di alta formazione collegate alle università;
- lavoratori esterni rsa
- mense scolastiche
- addetti pulizie scolastiche

12.2 L'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde (green pass)

Con decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* è stata prevista **l'estensione della certificazione verde a tutto il lavoro pubblico e privato a partire dal 15 ottobre 2021**. Di seguito le principali previsioni del provvedimento che è stato convertito, con modifiche, in legge 19 novembre 2021, n. 165.

Il decreto in sintesi

LAVORO PUBBLICO

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi.

LAVORO PRIVATO

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, **del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.**

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. L'obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell'emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

- a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
- a garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
- a incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport.

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche. In seguito si evidenziano le principali previsioni afferenti il lavoro privato.

In seguito si evidenziano le principali previsioni afferenti il lavoro privato dettate dal decreto legge 21 Settembre 2021, n. 127.

Disposizioni urgenti sull'impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)

La disposizione introduce l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal **15 ottobre 2021 e fino alla data di cessazione dell'emergenza**. La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Si ricorda che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19. L'obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la data di cessazione dell'emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di **assenza ingiustificata** non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti – (occorreranno dei chiarimenti amministrativi per capire se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, **rinnovabili per una sola volta** (questa formulazione implica il cd. stop&go), e non oltre il predetto termine della cessazione dell'emergenza.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all'accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

A livello sanzionatorio è previsto:

- per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle **imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti**, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella

del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a **dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021**, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata l'assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Sempre in sede di conversione, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa. Questa disposizione è stata oggetto di una Segnalazione che il Garante Privacy ha inoltrato a Governo e Parlamento nel corso dell'esame del provvedimento in Senato.

Costo dei tamponi (art. 4)

Il costo dei tamponi non è a carico dei datori di lavoro. Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Durata del Green Pass (art.5)

Per le persone guarite dal Covid, **la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino.**

La disposizione in esame, modificata in sede di conversione, reca diverse novelle alla disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del D.L. "Riaperture" (D.L. n. 52/2021). In particolare, la norma ha introdotto – art. 9, comma 2, lettera c-bis) - tra le fattispecie che possono dare luogo alla generazione del certificato verde, anche la nuova ipotesi della "avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo vaccinale", con durata di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata modificata dal recente decreto legge n. 172 del 26 novembre scorso, con effetti a decorrere **dal 15 dicembre 2021**. Ai sensi della nuova lettera c-bis), la certificazione in esame viene rilasciata in caso di "*avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo*" (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lettera c-bis) si applica a condizione che la positività all'infezione sia stata accertata oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della sommi-

nistrazione della relativa dose di richiamo. Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti che abbiano contratto il Covid prima di sottoporsi al vaccino, la certificazione verde è valida a decorrere dalla somministrazione della prima ed unica dose del vaccino stesso (la normativa precedente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Misure urgenti per lo sport (art. 6)

L'articolo 6 dispone il riversamento delle somme stanziato dal Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 per le indennità in favore dei collaboratori sportivi - pari a 220 milioni di euro per il 2021 - e non utilizzate dalla Società Sport e Salute s.p.a. per la loro erogazione, nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", per il 50 per cento, e per l'ulteriore 50 per cento - a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione - nel "Fondo per potenziare l'attività sportiva di base" (istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020), in luogo del "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" previsto nel testo originario del decreto in commento.

Disposizioni specifiche per i lavoratori somministrati

La legge precisa che la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all'utilizzatore, mentre al somministratore è fatto obbligo di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (*articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021*). In sede di conversione, è stato altresì precisato che per i lavoratori in somministrazione è solo l'azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l'Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

E' introdotto un nuovo articolo 9-novies, il quale prevede che in caso di scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa, non si dà luogo alle sanzioni previste per il caso di mancato possesso di "Green Pass". In tal caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (*articolo 9-novies del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021*)

In sede di conversione è stato previsto che, qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada du-

rante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell'obbligo di esibizione del Green pass e può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

Ulteriori disposizioni sui controlli

E' stato previsto che i lavoratori "possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19". In tal caso, per tutta la durata della relativa validità della certificazione, i datori di lavoro non dovranno controllare tali lavoratori. Ciò, secondo il Legislatore, nell'obiettivo di "semplificare e razionalizzare le verifiche" (articolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021).

12.3 Il super Greenpass

In data 27 novembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"* - con cui sono state introdotte nuove misure volte a contenere la "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2. Tali misure riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:

- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass "Rafforzato";
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Obblighi vaccinali (artt. 1 e 2)

Gli articoli 1 e 2 - attraverso la modifica degli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e l'inserimento nel corpo di tale decreto del nuovo articolo 3-ter - introducono alcune nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale.

a) Adempimento dell'obbligo vaccinale (art. 1, comma 1, lett. a)

In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) introduce il nuovo articolo 3-ter - "Adempimento dell'obbligo vaccinale" - con il quale si precisa che **l'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende** il ciclo vaccinale primario e, **a far data dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo** (dose booster o terza dose), da

effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

b) Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 1, comma 1, lett. b)

Con alcune modifiche dell'articolo 4 del citato DL 44/2021, si specifica, con riferimento all'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che lo stesso comprende, **a far data dal 15 dicembre 2021**, anche la dose di richiamo rispetto al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati con circolare del Ministro della salute. Dal punto di vista oggettivo si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle professioni lavorative dei soggetti obbligati. L'adempimento dell'obbligo vaccinale, per coloro i quali si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, è inoltre requisito ai fini della stessa iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Spetta agli Ordini professionali – tramite la piattaforma nazionale digital green certificate (DGC) – eseguire le conseguenti verifiche sul possesso delle certificazioni verdi comprovanti l'avvenuta vaccinazione. Qualora da tali verifiche non risulti l'avvenuta vaccinazione, sia per quanto riguarda il ciclo primario che la dose di richiamo, l'Ordine professionale competente è tenuto ad invitare l'interessato a produrre entro cinque giorni l'attestazione di vaccinazione - o di esenzione dalla stessa in caso di accertato pericolo per la salute - o comunque la presentazione della richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro venti giorni.

Decorso i suddetti termini, l'Ordine professionale competente, previo accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione, informa le relative Federazioni nazionali e, nel caso in cui il soggetto abbia un rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione senza retribuzione dall'esercizio delle professioni sanitarie con annotazione sull'Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla successiva comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi ha completato il ciclo, della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I soggetti impossibilitati alla vaccinazione - per accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale - devono essere adibiti dal datore di lavoro a diverse mansioni, a parità di retribuzione, con il recepimento di apposite misure di prevenzione dal contagio che saranno individuate da uno specifico protocollo di sicurezza. Tale protocollo sarà adottato - entro il 15 dicembre 2021 - con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

c) Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 1, comma 1, lett. c)

L'articolo, inoltre, elimina il riferimento temporale (ossia il termine del 31 dicembre 2021) - inizialmente previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - per la validità dell'obbligo vaccinale posto in capo ai lavoratori ulteriori rispetto al personale sanitario, anche esterni, che svolgono quindi la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

A questi lavoratori, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 2 del presente decreto per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, in materia di estensione dell'obbligo vaccinale ed, in particolare, in merito alla verifica del rispetto dell'obbligo ed alle sanzioni applicate in caso di mancati controlli. I responsabili delle strutture sopra richiamate e i datori di lavoro dei soggetti che nelle stesse svolgono attività lavorativa, sulla base di contratti esterni, possono verificare l'adempiimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni secondo le modalità definite dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021, come modificato dal D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.

d) Estensione dell'obbligo vaccinale (art. 2)

L'articolo 2 inserisce, nel testo del DL n.44/2021, l'articolo 4-ter con il quale si dispone che, **a far data dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale è esteso, fra gli altri:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché
- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione dei contratti esterni, nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno).

Il rispetto dell'obbligo deve essere assicurato nel primo caso dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle strutture formative ed educative sopra richiamate e, nel secondo caso, dai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale interessato.

Qualora a seguito delle verifiche, che saranno effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti, emerga che la vaccinazione non è stata effettuata né sia stata ancora richiesta, i soggetti responsabili del controllo dovranno invitare gli interessati a produrre, entro il termine di 5 giorni, la documentazione comprovante, alternativamente:

- l'avvenuta vaccinazione
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale
- il differimento o l'esenzione della vaccinazione
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro al massimo 20 giorni dall'invito.

In questo ultimo caso, gli interessati, una volta effettuata la vaccinazione, dovranno produrre la relativa certificazione entro 3 giorni dalla somministrazione.

Qualora non venga prodotta la documentazione sopra richiamata, i soggetti responsabili comunicano per iscritto agli interessati l'inosservanza dell'obbligo di vaccinazione. L'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'adempimento dell'obbligo come sopra descritto e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di inadempimento si applicano le vigenti sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020 (ma in caso di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500).

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Gli articoli 3 (durata delle certificazioni), 4 (estensione dell'impiego delle certificazioni) e 5 (impiego delle certificazioni di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione) inseriscono – con effetti rispettivamente dal 15 dicembre, 6 dicembre e 29 novembre 2021 - nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 ("Riaperture"), alcune nuove disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi.

a) Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

L'articolo 3, in particolare, interviene - **con effetti a decorrere dal 15 dicembre 2021** - sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), introdotte e disciplinate dall'articolo 9 del D.L. Riaperture. Nello specifico, modificando il comma 2, lettere a) e c-bis) del suddetto art. 9, viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno - oltre alla **avvenuta guarigione** e alla effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** - anche:

- l'**avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) e
- l'**avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario**, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).

Quanto alla durata delle certificazioni, per la **certificazione per avvenuta vaccinazione** la validità viene ridotta da dodici a **nove mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch'essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.

La riduzione della durata, da dodici a nove mesi, è applicata anche alle **certificazioni verdi rilasciate a seguito dell'avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi** al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall'avvenuta guarigione.

b) Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4)

Il provvedimento, inoltre, amplia - **a decorrere dal 6 dicembre 2021** - l'elenco dei servizi e attività per i quali è necessario essere muniti di certificazione verde.

In particolare, con l'**articolo 4, comma 1, lettera b)**, si modifica l'articolo 9-bis del decreto Riaperture - relativo all'impiego di certificazioni verdi - inserendo gli **alberghi e le altre strutture ricettive** tra le attività per le quali è ora previsto l'obbligo di possesso della certificazione verde.

Conseguentemente, **viene soppressa** la disposizione che, fino a questo

momento, ha esentato dall'obbligo del green pass i clienti di tali strutture – ivi alloggiati – per l'accesso ai servizi di ristorazione interni alle stesse.

Inoltre, per quanto riguarda **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere**, anche se collocati all'interno di strutture ricettive, **l'obbligo di green pass viene esteso anche all'utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Viene inoltre modificato eliminato il divieto – previsto nell'articolo 6, comma 3 del decreto Riaperture - di utilizzo degli spogliatoi per le attività sportive svolte all'aperto “se non diversamente stabilito dalle linee guida” adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 4, comma 1, lettera c), si modifica l'articolo 9-quater del DL Riaperture, relativo all'impiego delle **certificazioni verdi nei mezzi di trasporto**.

In particolare si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione, a partire **dal 6 dicembre 2021**, anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest'ultimi;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.

Si precisa, inoltre, che l'obbligo di certificazione verde-green pass per l'utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione.

c) *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (art. 5)*

Con il nuovo comma 2-bis inserito nel corpo dell'art. 9-bis del decreto Riaperture, il provvedimento introduce, **a decorrere dal 29 novembre 2021**, il cd. “green pass rafforzato” o “super green pass”.

Viene infatti stabilito che, nelle **zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ed ai soggetti

minori di 12 anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, **nel rispetto della disciplina della zona bianca.**

Si tratta, in particolare, delle certificazioni rilasciate a seguito di:

- avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a, del decreto Riaperture);
- avvenuta **guarigione** da COVID-19 (art. 9, comma 2, lett. b, del decreto Riaperture);
- avvenuta **guarigione** da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis, del decreto Riaperture).

Rimangono dunque esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all'esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c).

Per i soggetti sopra indicati, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti avverrà *“nel rispetto della disciplina della zona bianca”*. **Non si applicheranno, dunque, le limitazioni ordinariamente previste per la zona gialla e arancione, ma soltanto l'obbligo di green pass rafforzato.**

43

Tali previsioni si applicano anche ai **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di **alberghi e di altre strutture ricettive** riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle **mense e catering continuativo su base contrattuale**, cui rimane possibile accedere con il green pass ordinario.

Di conseguenza il decreto adegua alle nuove disposizioni il comma 2 dell'articolo 9 -bis del decreto Riaperture, confermando la disposizione che prevede che le disposizioni sull'impiego del green pass, previste per la zona bianca, si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività contemplate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone ma “salvo quanto previsto al comma 2-bis”, e il comma 4 dell'articolo, al fine di estendere anche al rispetto delle nuove disposizioni l'obbligo di verifica già esistente a carico dei titolari e gestori delle attività.

Come detto, le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021** è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more del previsto aggiornamento del DPCM 17 giugno.

12.4 Procedure di verifica delle certificazioni verdi (green pass)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021 il Governo è intervenuto a disciplinare le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.

Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC

Vengono confermati i dati riportati nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciati dalla Piattaforma nazionale – DGC, aggiungendo, nel caso della certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione, anche l'indicazione dell'eventuale vaccinazione pregressa.

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC

La Piattaforma, oltre alle funzioni e servizi ad oggi previsti¹, renderà disponibili anche specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi

Per quanto riguarda la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 – disciplinate dagli articoli 5 (certificazione di avvenuta vaccinazione), 6 (certificazione di avvenuta guarigione) e 7 (certificazione a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo) del DPCM 17 giugno 2021 – il provvedimento integra l'attività del sistema TS relativa alle **certificazioni di avvenuta vaccinazione**, di cui al suddetto art.5. In particolare prevede che il Sistema TS, secondo le modalità di cui all'allegato C:

- oltre a verificare i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore (come previsto dal precedente DPCM), in caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal sistema TS, acquisisce ora dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;
- in seguito alla verifica dei dati trasmessi, alimenta, per i soli dati verificati positivamente, la Piattaforma nazionale-DGC con i dati

¹ Tra le funzioni e servizi della piattaforma si ricordano: la generazione e la revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19 nonché la raccolta dei dati a tal fine necessari; la messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 e la verifica delle stesse; l'interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea e la gestione delle codifiche europee e nazionali; la messa a disposizione dei dati aggregati trattati dalla Piattaforma nazionale-DG.

di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;

- oltre ad acquisire i dati sulle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani, dai loro familiari conviventi e dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale richiedenti l'emissione della certificazione verde COVID-19, validando le richieste di rilascio di tale certificazione, rende anche disponibili: le informazioni sulla data di infezione successiva alla vaccinazione e della pregressa infezione; l'informazione sulla generazione o meno del DGC e sui dati inerenti alle somministrazioni, all'avvenuta guarigione e ai test. Infine, il Sistema TS prevede la funzione di interrogazione da parte del Ministero della Salute dei dati acquisiti a sistema, inclusi quelli sulla generazione o meno del DGC.

Resta confermato che le regioni e le province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della salute i dati per alimentare l'Anagrafe Vaccinale Nazionale, che comunica a sua volta giornalmente al Sistema TS i dati necessari per la generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'allegato A del provvedimento. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del DPCM del 17 giugno 2021 sono, invece, acquisiti nell'Anagrafe dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità.

Le stesse regioni e province autonome sono, altresì, tenute ad inviare al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di vigenza del DPCM del 17 giugno 2021, nonché – come stabilito dal D.P.C.M. in esame – i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati, in caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS.

Per quanto riguarda i dati delle **certificazioni di avvenuta guarigione** (art. 6 DPCM 17 giugno 2021), la piattaforma nazionale-DGC, come attualmente previsto, viene alimentata dalle strutture sanitarie dei Servizi sanitari regionali, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché dei medici USMAF² e i medici SASN³ - attraverso la interconnessione

² Per USMAF si intendono: “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico legali” art. 1, comma 1, lett.t) del DPCM 17 giugno 2021.

³ Per SASN si intendono: “i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620” - art. 1, comma 1, lettera s) del presente DPCM.

con il Sistema TS - con i dati sulle certificazioni di avvenuta guarigione ai quali vengono aggiunti dal D.P.C.M. in esame anche i dati sull'eventuale pregressa somministrazione di vaccino.

Per quanto riguarda i dati relativi alle **certificazioni rilasciate a seguito di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo, il DPCM conferma quanto già previsto dall'articolo 7 del DPCM 17 giugno 2021.

Generazione e revoca delle certificazioni verdi COVID-19

Le certificazioni verdi, come noto, sono generate dalla piattaforma DGC al verificarsi di diverse condizioni: avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione (attestata da soggetto abilitato); effettuazione test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo.

L'allegato B del D.P.C.M. in commento indica, nel dettaglio, **i periodi di validità** delle diverse certificazioni, in coerenza con quanto già stabilito dal DL 22 aprile 2021, n.52 (Riaperture) e successive modifiche:

- 365 giorni per quelle attestanti la completa vaccinazione;
- fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo di vaccinazione per quelle attestanti la prima dose di vaccino, a partire da 15 giorni dopo quest'ultima;
- 180 giorni dall'inizio di validità del certificato (data di guarigione) per quelle attestanti la guarigione e 365 giorni, sempre dalla data di guarigione, per quelle attestanti la guarigione post vaccinazione;
- 48 ore per quelle attestanti l'esito negativo di test antigenico rapido e 72 ore per quelle attestanti l'esito negativo di test molecolare.

Nel caso in cui per un soggetto sia stata rilasciata una certificazione per avvenuta vaccinazione o guarigione ma successivamente comunicata una nuova positività al Sars-Cov-2, la piattaforma genererà una **revoca** delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che all'interessato stesso.

Servizio di supporto all'utenza

Interessati ed operatori coinvolti potranno accedere al portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per reperire informazioni sull'emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi Covid-19. Riguardo agli strumenti messi a disposizione all'utenza, è stato eliminato il riferimento al call center Immuni, mentre sono stati confermati sia il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute - che fornisce ora, oltre a informazioni generali, anche assistenza tecnica sulle certificazioni verdi Covid-19 ed alle loro acquisizioni - sia l'assistenza di primo livello offerta da Pago PA spa per le segnalazioni pervenute tramite l'App IO per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite l'app-IO.

Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

Per quanto riguarda la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale, il decreto in esame dispone che la stessa venga effettuata non solo mediante la lettura del codice a barre bi-dimensionale, utilizzando l'app *VerificaC19* (Allegato B, par. 4) - che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione - ma anche mediante le ulteriori modalità automatizzate descritte negli allegati G ed H.

Tra i soggetti deputati al controllo, l'elenco di cui al comma 2 del suddetto art. 13⁴ viene integrato con le lett. g) ed h), più precisamente sono stati inclusi anche:

- dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e loro delegati;
- i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.

Confermata la disposizione che prevede, per i tutti i soggetti delegati al controllo, l'incarico con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

⁴ *Si riportano gli altri soggetti deputati alla verifica previsti nell'elenco: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.*

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Il nuovo comma 5 dell'articolo 13 prevede che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter ai commi 2 e 5 (in ambito scolastico e universitario), 9-quinquies, commi 6 e ss. (nel settore pubblico) e 9-septies, commi 6 e ss. (nel settore privato).

Confermata anche la disposizione in forza della quale il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate.

Al fine di tener conto dell'attività organizzativa nei luoghi di lavoro e per un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi, sono state introdotte delle ulteriori nuove disposizioni che, di seguito, si riportano.

Al comma 9 si precisa che resta fermo quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 139/2021, che consente al datore di lavoro di richiedere, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, che i lavoratori siano tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies (per il lavoro pubblico) e al comma 6 dell'art. 9-septies (per il lavoro privato) del D.L. 52/2021, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Per quanto riguarda il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi nell'ambito del lavoro pubblico e privato, viene introdotto un nuovo comma 10 all'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 ai sensi del quale il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC. Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda il lavoro privato, attraverso:

- l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development kit-SDK) rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazioni delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19 mediante la lettura del QR Code (lett. a);
- una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro **con più di 50 dipendenti** (lett. c).

Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 attraverso l'interazione con il portale dell'INPS sopra evidenziata (lett. c), attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.

Il pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della salute potrà essere utilizzato per la verifica della certificazione verde anche in ambienti diversi da quello lavorativo.

Con riguardo all'uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, sopra citato (lett. a), il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 13).

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021).

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate attraverso l'interazione con il portale INPS sopra indicata (lett. c), l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4 (comma 15).

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC

All'art. 15 è stato introdotto il comma 7 che dispone che i soggetti preposti alla verifica di cui all'art 9-septies del D.L 52/2021, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, lettera c) – riferito alla interazione, in modalità asincrona, tra il portale dell'INPS e la Piattaforma - descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal

proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

12.5 Casi, quesiti, soluzioni

1. Il datore di lavoro deve tenere traccia scritta dello svolgimento dei controlli? Ad esempio un registro con nominativi e data del controllo?

Non si ravvisano criticità, dal punto di vista della normativa sulla privacy, alla tenuta di un registro con gli elementi essenziali come nominativo del lavoratore ed esito verifica del green pass, poiché **è il datore di lavoro tenuto**, in forza di un'altra disposizione del medesimo articolo (comma 5, art. 9-septies, DL 52/2021), **a predisporre “modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 del nuovo art. 9-septies”**.

Questo trattamento non potrà, in alcun modo, tenere traccia della scadenza della certificazione verde e dovrà essere aggiunto **a quelli già censiti nel registro generale dei trattamenti** che l'azienda è tenuta a redigere e tenere aggiornato in virtù della normativa generale sul trattamento dei dati.

50

2. Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai **sogetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021**.

Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

3. Qual è il riferimento normativo per cui il titolare di un'impresa individuale deve possedere il green pass?

La norma di riferimento è il nuovo **articolo 9-septies introdotto, dall'art. 3 comma 1, del DL 127/2021, al DL 52/2021**. Si tratta di una disposizione di carattere generale che impone l'obbligo del possesso e dell'esibizione su richiesta della certificazione verde *“a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato...ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”*.

Tale dizione comprende, quindi, anche il titolare di un'impresa individuale che è certamente un soggetto che risponde alle caratteristiche individuate dalla disposizione, cioè è un soggetto che svolge un'attività lavorativa nel settore privato in un determinato luogo.

4. L'obbligo di green pass vale anche per i dirigenti delle Associazioni, di sedi provinciali, sedi zonali e sindacati provinciali?

Sì. La risposta è affermativa in virtù dell'art. 3 che, in via generale, dispone l'obbligo, per l'accesso ai luoghi in cui si svolga attività lavorativa nel settore privato, di possedere ed esibire la certificazione verde.

L'attività sindacale è equiparabile a quella lavorativa e, quindi, ciò comporta il connesso obbligo del possesso della certificazione verde nei luoghi dove si svolge, cioè gli uffici delle Associazioni, mandamenti, ecc.

5. Chi controlla il green pass dell'incaricato ai controlli? E chi quello dei datori di lavoro?

Il **green pass dell'incaricato ai controlli** (individuato ai sensi del comma 5 dell'art. 9-septies), in quanto lavoratore dell'azienda, anche sulla base di contratti esterni, dovrà essere controllato dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la **verifica del green pass del titolare dell'azienda**, come chiarito dalle Faq del Governo, il controllo deve essere effettuato dal soggetto incaricato ai controlli all'interno dell'azienda.

In sintesi:

- **Titolare dell'azienda** è addetto al controllo del green pass del soggetto da lui incaricato come addetto ai controlli;
- **Soggetto incaricato ai controlli** è addetto al controllo del green pass del titolare dell'azienda.

6. Sussiste l'obbligo di green pass per le attività formative, sia dei docenti che dei partecipanti?

No. Le attività formative svolte all'interno di corsi non prevedono, al momento, l'obbligo del possesso della certificazione verde (green pass). Il DL 10-9-2021 n. 122 ha infatti esteso l'obbligo ai docenti ed al personale delle strutture dei CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), dei sistemi regionali per l'istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (IFTS) ed infine degli ITS (con riferimento a questi ultimi l'obbligo si estende anche ai partecipanti).

7. Quali sanzioni sono previste per chi viola i controlli?

I soggetti che violano i controlli sono puniti - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 - con una sanzione amministrativa

pecuniaria, **da euro 400 ad euro 1.000**, che verrà comminata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

8. Guide turistiche e accompagnatori turistici, sono obbligati ad esibire il green pass all'ingresso dei luoghi di cultura, mostre e musei durante il servizio?

Si, ad eccezione dei casi indicati nel comma 3 dell'art. 9-bis del dl 22 aprile 2021, n.52. Dal 6 agosto 2021 l'accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre **è consentito esclusivamente** ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

In merito si precisa che **l'obbligo** di essere "*muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*"**va riferito ai visitatori ed eventuali accompagnatori, incluse guide turistiche**, fermo restando le eccezioni di cui al comma 3 del predetto art. 9-bis (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

9. I sindaci hanno il potere di inasprire l'applicazione del green pass con misure più stringenti?

52

L'art. 3, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ("Green pass") ha modificato l'art. 9 del D.L. 52/2021 ("Riaperture") sostituendo il comma 10-bis con il seguente: "*Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*".

Si tratta, rispettivamente, dei seguenti casi:

- **spostamenti** in entrata e in uscita dai territori collocati in zona rossa o arancione (art. 2, comma 1);
- **accessi nelle strutture sanitarie** e socio-sanitarie (art. 2-bis, comma 1);
- **uscite** temporanee degli ospiti **dalle strutture residenziali** (art. 2-quater);
- **spettacoli** aperti al pubblico ed eventi sportivi (art. 5);
- **feste** conseguenti alle cerimonie civili o religiose (art. 8-bis, comma 2);
- **servizi e attività** per i quali l'obbligo è stato introdotto da parte del nuovo D.L. 105/2021 (art. 9-bis);
- **accesso dei visitatori a strutture** residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (art. 1-bis del D.L. 44/2021).

Trattandosi di un elenco tassativo, dunque, ulteriori estensioni dell'ambito di applicabilità del green pass dovrebbero essere possibili soltanto con norma di legge.

10. È consentito esporre un cartello indicante che il personale in servizio ha il green pass?

No. In mancanza di chiarimenti riguardo la tematica green pass e privacy, è necessario fare riferimento alle **faq del Garante privacy** dello scorso febbraio che si è espresso in merito al trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

Secondo il Garante, **il datore di lavoro non può acquisire**, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, **i nominativi del personale vaccinato** o la copia delle certificazioni vaccinali. **Solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori.**

Inoltre, **laddove fossero gli stessi dipendenti a voler comunicare l'avvenuta vaccinazione** il Garante spiega che:

“il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del GDPR)”.

Pertanto, in attesa di nuove pronunce da parte del Garante proprio in merito al green pass, ai sensi di quanto sopra riportato, **il datore di lavoro incorrerà nella violazione della normativa sul trattamento dei dati laddove esponga un cartello** all'interno dell'esercizio diretto ad informare che l'intero staff è munito di green pass.

11. È necessario il green pass per accedere ad un centro benessere presente all'interno di un centro estetico?

Sì. Se il centro benessere si trova in una struttura al chiuso, dal 6 agosto, l'**accesso sarà consentito limitatamente alla sola clientela munita della certificazione verde.** All'art. 3 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, attraverso un'integrazione al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 con l'art. 9-bis, viene indicato un elenco di attività in cui, a far data **dal 6 agosto 2021**, è consentito, in zona bianca, l'accesso solo esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Tra queste attività, alla lett. d), sono indicate le *“piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive (...)* limitatamente alle attività al chiuso”.

La norma precisa inoltre che, tale disposizione, si applica anche nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove le attività indicate all'art. 9-bis sono consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

12. Quali sono i contatti e il numero verde per avere informazioni?

Per avere ulteriori informazioni su come **richiedere, ottenere, scaricare, utilizzare** ma anche **verificare e validare** le certificazioni verdi Covid-19 digitali, l'utente ha a disposizione una serie di contatti a cui rivolgersi. Nello specifico potrà usufruire di:

- **numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della Salute**, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione grazie al Fascicolo sanitario elettronico e al Sistema Tessera sanitaria (TS) per il tramite dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del sistema TS;
- **call center di Immuni (800.91.24.91)**, che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite il portale della Piattaforma nazionale-DGC e l'App Immuni. Il numero è **attivo** tutti i giorni **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**;
- **assistenza di primo livello offerta da Pago PA** spa per le segnalazioni pervenute tramite l'App IO per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 con App IO.

13. Numeri verdi regionali

Sul sito del Ministero della Salute è presente una **pagina suddivisa per regioni, con numeri verdi dedicati** agli utenti che richiedono informazioni sulle modalità di rientro dall'estero, gli ingressi in Italia e, più in generale, per gli spostamenti, oltre che sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio in Italia.

14. A chi spetta il controllo del green pass?

La verifica e, dunque, la validità del green pass spetta ai seguenti rappresentanti:

- **i pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;
- **il personale addetto ai servizi di controllo** delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);

- i **titolari delle strutture** ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il **legittimo detentore di luoghi o locali** presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i **gestori delle strutture che erogano prestazioni** sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

15. Come avviene il controllo della certificazione verde digitale?

Il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuato tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), **utilizzando esclusivamente l'App VerificaC19** (Allegato B, par. 4) già scaricabile. L'App preserva la privacy dell'utente, poiché consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nel momento in cui viene eseguito il controllo, **su richiesta dei verificatori incaricati**, l'intestatario della certificazione verde dimostra la propria identità esibendo un proprio documento di identità valido. Ad ogni modo, l'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

16. Come funziona l'app VerificaC19

La verifica dell'autenticità del green pass avviene tramite l'**app VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile. L'app non necessita di una connessione ad internet poiché **funziona anche offline e non memorizza informazioni personali** sul dispositivo del soggetto verificatore. L'app VerificaC19, anche se conforme alla versione europea, mostra all'operatore meno dati per minimizzare le informazioni trattate.

Il soggetto esibisce il QR Code della propria certificazione (formato cartaceo o digitale) al verificatore che, tramite **l'app legge il codice e ne ricava le relative informazioni** per procedere al controllo. Una volta che l'app VerificaC19 mostra graficamente nome, cognome, data di nascita dell'intestatario e conseguente validità del green pass, il verificatore può procedere alla richiesta di un documento di identità valido per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

17. Quali sono le App per ricevere il green pass?

Le App su cui ricevere e mostrare il green pass, qualora fosse richiesto, sono due:

- App IO;
- App Immuni.

App IO

L'App IO, ovvero **l'App dei Servizi Pubblici**, permette all'utente che ne usufruisce di mostrare la certificazione direttamente dal dispositivo. Consente, inoltre, di salvarla nella galleria immagini del proprio smartphone, tramite il QR code del documento. In questo modo è accessibile anche se non si ha a disposizione una connessione ad Internet.

App Immuni

È possibile visualizzare e mostrare il green pass tramite il QR code della certificazione anche utilizzando l'App Immuni. Sulla schermata iniziale dell'App è visibile l'apposita sezione **"EU digital COVID certificate"**, da cui può essere acquisita la Certificazione verde Covid-19. Come per l'App IO, anche in questo caso c'è la possibilità di salvare il green pass sul proprio smartphone, per visualizzarlo in modalità offline.

18. Quale tampone è necessario per il green pass?

Ai fini del rilascio del green pass sono validi solamente i **tamponi molecolari** e i tamponi **antigenici rapidi**. Il **tampone molecolare** (o PCR), evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus, analizzando un campione prelevato con un tampone a livello nasoro-faringeo.

I **test antigenici (rapidi)**, invece, rilevano la presenza del virus tramite le sue proteine (antigeni) e non tramite il suo acido nucleico (RNA) come avviene con il tampone molecolare. Le modalità di raccolta del campione avvengono con un tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare.

Non sono validi i test sierologici, sia tradizionali che rapidi, ovvero quei test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2. Il motivo è che questa tipologia di test rileva se il soggetto sia venuto a contatto con il virus SARS-COV- 2 ma non confermano se sia in atto o meno un'infezione in atto.

19. Quali dati deve riportare il green pass?

Oltre alle informazioni generali e comuni, ogni certificazione verde COVID-19 riporta dati diversi a seconda dello stato comprovante dalla certificazione. Nello specifico:

- stato di **avvenuta vaccinazione** contiene: informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell'ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
- stato di **avvenuta guarigione** riporta: la data e il Paese in cui è stato effettuato il primo test molecolare positivo e la data di inizio e fine validità della certificazione;
- **test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo riporta: tra le altre informazioni anche l'esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito.

20. Quali sono le certificazioni utili al green pass?

Esistono tre tipi di certificazioni che consentono il rilascio del green pass dalla piattaforma nazionale "**Digital Green Certificate**":

- la certificazione di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- la certificazione di **avvenuta guarigione** dal SARS-CoV-2;
- il referto di un **test molecolare** o di un **test antigenico rapido** con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
- avvenuta somministrazione di **una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione** da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione (Decreto legge 23 luglio 2021, n.105).

21. Chi rilascia il green pass?

Una volta che le Regioni e le Province Autonome trasmettono i dati inerenti a vaccinazioni, referti negativi di tamponi molecolari o test antigenici rapidi e stato di guarigione dal SARS-CoV-2, **è il Ministero della Salute** a generare in automatico la Certificazione verde Covid-19.

22. Come ottenere e scaricare il green pass?

Esistono diverse modalità per ottenere in autonomia e con facilità il proprio green pass. Il Ministero della Salute consente il rilascio del documento sia in formato cartaceo che digitale attraverso vari canali:

- piattaforma nazionale Digital Green Certificate (utilizzando lo SPID o CIE, tessera sanitaria o documento d'identità);
- **Fascicolo Sanitario Elettronico** (con accesso diretto) generato dalla propria regione di assistenza;

- App Immuni;
- App IO;
- **Sistema Tessera Sanitaria** (per il tramite di un medico generale, pediatra di libera scelta, farmacista o altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema TS).

23. Quando viene revocato il green pass?

Oltre alle diverse scadenze indicate nell'Allegato B del DPCM 17 giugno 2021, il **green pass sarà revocato in caso di positività al SARS-CoV-2**. Trasmettere l'informazione alla piattaforma del Ministero della Salute è competenza del medico generico, del Servizio Sanitario Regionale, di un pediatra di libera scelta o di altri servizi territoriali per l'assistenza sanitaria (come Usmaf o Sasn).

La piattaforma genererà una revoca delle certificazioni verdi ancora in corso di validità che sarà comunicata sia al Gateway europeo che al diretto interessato.

24. Che differenza c'è tra green pass e certificazione verde?

La certificazione verde Covid-19, **attiva dal 1° giugno 2021**, è un documento **valido solo in Italia** per spostamenti tra regioni rosse e arancioni, accesso nelle RSA e partecipazione a feste conseguenti eventi civili e religiosi.

Il green pass, invece, integra **dal 1° luglio**, la certificazione verde italiana poiché, oltre ai fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi Covid-19 (comma 10-bis art.9 del decreto 22 aprile 2021, n. 52), **l'impiego è esteso anche** alla partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché all'accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, armonizzando in tal modo le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 a quanto già stabilito dall'articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (Decreto Sostegni).

Si aggiunge, poi, che **il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19**, disciplinato dall'art. 9 del Decreto Riaperture, così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021 attesta che lo stato di avvenuta vaccinazione può essere rilasciato non solo contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale) ma **anche dal 15° giorno successivo all'unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2**.

Inoltre il green pass europeo **è un documento valido anche all'estero**, in tutti i Paesi dell'Unione Europea nell'**area Schengen** (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda).

Infine, se la certificazione verde è rilasciata e valida in Italia dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per il green pass è diverso. La sua validità dopo la prima dose resta, al momento, a discrezione dei Paesi Europei.

13. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro

Con circolare 3 aprile 2020, n. 13 l'Inail ha fornito importanti indicazioni in merito alle disposizioni riportate all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 ("Cura Italia") che ha equiparato i casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro ad infortuni sul lavoro, ponendo a carico dell'Istituto assicuratore, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Il decreto prevede inoltre che in tali ipotesi le prestazioni Inail siano erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, e che tali eventi infortunistici non siano computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio aziendale per andamento infortunistico.

La questione è particolarmente delicata, poiché è evidente la difficoltà, per i datori di lavoro, di poter prevenire in maniera assoluta il rischio di contagio all'interno dei luoghi di lavoro, data la ben nota natura pandemica del virus, le sue caratteristiche e l'elevata contagiosità. È inoltre noto il limitatissimo margine discrezionale che è lasciato ai datori di lavoro alla luce dei rigidi vincoli etero-imposti sia sulle scelte organizzative, che sulla fornitura di DPI e sulle misure da adottare, oltre che persino sulla possibilità di aprire o meno l'azienda, il tutto alla luce di un pericolo che nasce fuori dai luoghi di lavoro e di un conseguente rischio oggetto di pareri difformi persino all'interno della comunità scientifica.

Con la successiva Circolare 20 maggio 2020, n. 22 l'Inail ha fornito delle ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

13.1 Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

L'azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall'Inail.

TERMINI DI PRESCRIZIONE	PRESTAZIONI
Triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno una tantum in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
Quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
Decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

13.2 Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, è invece previsto dall'articolo 7 della

legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle prestazioni erogate dall'Istituto.

TERMINI DI DECADENZA	PRESTAZIONI
90 giorni	Rendita a superstiti
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

62

13.3 Sospensione dei termini di revisione delle rendite

L'articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che ... sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1.

Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza annuale è fissato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è

noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020. Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso).

La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di danno biologico, per effetto del richiamo disposto dall'art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'Inail. Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

13.4 Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro

L'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18⁵, ha anzitutto chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione

⁵ *L'articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 2 dispone: " che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati"*

eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrare e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. In secondo luogo la norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

La disposizione, seppure dettata in un momento emergenziale, in realtà ha dato seguito a un principio già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l'impedimento presupposto dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore. In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell'esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l'Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico.

L'accertamento dell'infortunio da contagio da SARS-Cov-2

Con la circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l'Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presidono all'accertamento dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è

difficile o impossibile stabilire il momento contagiante. In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74.

Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali:

- deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa.

E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta "presunzione semplice"). Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati.

Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto. In altri termini, la presunzione semplice che - si ribadisce - ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

In tale contesto, l'Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali compor-

tamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero.

Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a "rischio zero", quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile [...]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (Cass. n.3282/2020).

Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida

governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

Regresso

L'attivazione dell'azione di regresso, non essendo più subordinata alla sentenza penale di condanna dopo l'elisione da parte della Corte Costituzionale della pregiudizialità penale, presuppone, come è noto, la configurabilità del reato perseguibile d'ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile. Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da SarsCov-2.

La Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che nel reato colposo omissivo improprio, quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo..." e che "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n.30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 202).

L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno. In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro. Al fine di garantire l'omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell'invio delle diffide, le

Avvocature territoriali dell'Istituto avranno cura di trasmettere all'Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti.

Responsabilità del datore di lavoro per infezioni da Covid-19

Come abbiamo visto, l'equiparazione posta in essere dall'art. 42 del D.L. 18/20 tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 ha esposto tutti i datori di lavoro al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi contratti dai propri lavoratori e di essere, in conseguenza, soggetti a sanzioni, anche di carattere penale, per i reati di lesioni (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in caso di morte del lavoratore.

L'Inail, con la circolare 20 maggio 2020, n. 20 in precedenza commentata, ha tentato di porre rimedio in via di interpretazione normativa. Ben più rilevante è il nuovo articolo 29-bis introdotto nella legge di conversione del c.d. "Decreto Liquidità (Cfr. decreto 8 aprile 2020, n. 23), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 maggio 2020.

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, la norma prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall'articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020 nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3. Viene inoltre espressamente richiesta l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

La norma prevede infine che, nell'ipotesi non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevino le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

14. Diritti ed obblighi dei lavoratori in sintesi

14.1 Diritti dei lavoratori

Sono 4 i principali gruppi di diritti che spettano al lavoratore. Vediamoli di seguito nel dettaglio.

1) Diritto alla sicurezza

I lavoratori hanno il diritto:

- di **astenersi** - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - **dal riprendere l'attività lavorativa** nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- di **allontanarsi** - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - **dal posto di lavoro** o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- di **prendere**, in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - **misure atte a scongiurarne le conseguenze**, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- di essere **sottoposti a visite mediche personali** soltanto qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

2) Diritti patrimoniali

Sono quelli che riguardano gli aspetti economici della retribuzione e del trattamento di fine rapporto (TFR, noto come liquidazione). La **retribuzione** è un diritto inscindibile dall'attività lavorativa prestata. Essa deve avvenire secondo predeterminate scadenze ed inderogabilmente. Il salario dev'essere proporzionale al lavoro svolto, sufficiente da garantire la sussistenza al lavoratore ed alla sua famiglia, ed uguale tra uomini e donne. Il TFR sarà proporzionalmente calcolato in base agli anni d'attività lavorativa presso uno stesso ente

3) Diritti personali

Riguardano **l'integrità fisica e la salute**. Il datore di lavoro deve infatti garantire un ambiente sicuro e periodicamente controllato. Spettano al lavoratore **periodi di riposo, quotidiano, settimanale e festivo**. È essenziale che il lavoratore sia adibito a mansioni per le quali ha sufficienti competenze, in modo tale che non corra rischi per inesperienza. Il lavoratore ha inoltre il diritto di conservare il proprio posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, servizio militare, gravidanza e puerperio. È garantita al lavoratore l'assoluta libertà d'opinione, la possibilità di adempiere a funzioni pubbliche, attività ricreative ed assistenziali.

4) Diritti sindacali

Ogni lavoratore può, se lo ritiene opportuno, esercitare l'attività sindacale e parteciparvi sul luogo di lavoro. Può scioperare ed affiggere in locali aziendali qualsivoglia manifesto per lo svolgimento dell'attività sindacale.

Tra questi diritti rientra certamente quello di **nominare un rappresentante per la sicurezza**.

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 lavoratori, il rappresentante per la sicurezza:

- è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
- può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il **numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rappresentante per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione degli incaricati all'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è inoltre agevolato, nello svolgimento delle sue funzioni dalla circostanza che il decreto legislativo n. 81/2008 impone al datore di lavoro, dirigente e preposto di permettere ai lavoratori di **verificare mediante il rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza** e di protezione della salute e di consultare il rappresentante dei lavoratori sulla:

- valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- designazione dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e sulla formazione di tali lavoratori.

14.2 Obblighi dei lavoratori

Gli obblighi cui sono soggetti i lavoratori possono essere classificati in cinque distinti gruppi.

A) Prestare la propria attività lavorativa

Il lavoratore **è tenuto ad adempiere unicamente a quanto sia previsto nel suo contratto individuale**, mansioni extra non sono accettabili. Qualora esse siano svolte lo saranno a discrezione e scelta del lavoratore. Qualora esso si rifiuti non sono tollerabili rinvase da parte del datore di lavoro. Se esse dovessero verificarsi, il lavoratore dipendente può tranquillamente rivolgersi alle autorità competenti. Inoltre va precisato che l'attività lavorativa può essere svolta unicamente dalla persona intestataria del contratto, non è possibile delegare altre persone affinché adempiano ai propri compiti. Il contratto di lavoro può avere come unico fine quello di essere suscettibile di valutazione economica, ossia che disponga a seguito dell'attività un giusto corrispettivo in denaro. Il lavoro può essere svolto unicamente nel luogo stabilito dal contratto, nel sito ove l'attività per sua natura debba essere esplicata.

B) Obbligo di diligenza

Consiste in tutte le dovute accortezze che ogni persona corretta deve far proprie. La prestazione lavorativa deve essere per contratto adempiuta con la necessaria attenzione e precisione. Maggiori saranno le responsabilità dell'attività richiesta dall'impresa e maggiore sarà il peso della diligenza. Si pensi per esempio ad un dottore, una mancanza di attenzione compiuta da esso causerebbe gravi danni al paziente. Si comprende bene in tal caso quanto sia importante quest'obbligo contrattuale.

C) Obbligo d'obbedienza

Consiste nel dover compiere quanto dispone il datore di lavoro o chi ne fa le veci. È importante **osservare le direttive** date ed esplicarne nel modo migliore possibile.

D) Obbligo di fedeltà

Si tratta di un dovere che si perpetua per un tempo ragionevole anche a seguito della conclusione della dipendenza per l'attività lavorativa. Consiste sostanzialmente nel dover tenere un **comportamento leale** verso il datore di lavoro e di tutelarne gli interessi. Si parla in tal caso di divieto di concorrenza ed obbligo di riservatezza.

E) Obblighi di sicurezza

Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone** presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In aggiunta, è prescritto espressamente ai lavoratori di **usare corret-**

tamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, **i dispositivi di sicurezza**, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

Scheda di sintesi

OBBLIGHI DEL LAVORATORE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,	Art. 20, comma 1
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi	Art. 20, comma 2, let. a)
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.	Art. 20, comma 2, let. b)
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.	Art. 20, comma 2, let. c)
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.	Art. 20, comma 2, let. d)
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	Art. 20, comma 2, let. e)
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.	Art. 20, comma 2, let. f)

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.	Art. 20, comma 2, let. g)
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro	Art. 20, comma 2, let. h)
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.	Art. 20, comma 2, let. i)
Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.	Art. 20, comma 3
Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08;	Art. 21, comma 1, let. a)
Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/08	Art. 21, comma 1, let. b)
Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.	Art. 21, comma 1, let. c)

PARTE II

**MISURE SETTORIALI
PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ**

Premessa

Il Ministero della Salute ha adottato, con ordinanza del 2 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 29, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, come previsto dalla nuova procedura di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Le Linee guida, che sono frutto del confronto tra le Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), aggiornano e sostituiscono quelle adottate con ordinanza del 29 maggio e sono immediatamente operative.

Si evidenzia anzitutto che, nelle premesse, è stato precisato che, **per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del DL 172/2021 con particolare riferimento all’impegno delle certificazioni verdi COVID-19.**

Rispetto alle linee guida del 29 maggio 2021 si evidenzia:

1. Il venir meno, per la maggior parte delle attività, dell’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
2. la conferma dell’uso della mascherina da parte degli ospiti e del personale di servizio;
3. la conferma della necessità di rendere disponibili i prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale;
4. che la conservazione per 14 giorni dei dati della clientela che ha prenotato deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
5. l’inserimento di una specifica scheda per SALE DA BALLO E DISCOTEQUE.

Gli indirizzi operativi contenuti nelle Linee Guida sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Si evidenzia che le Linee guida individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

Per l'accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

RISTORAZIONE E CERIMONIE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. Allo stato attuale, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
- Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- In tutti gli esercizi:
 - a. disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

- b. i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
 - c. favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettare dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
 - d. al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono oggetto al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
 - Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
 - Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
 - È possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità selfservice può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. CERIMONIE Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi). Allo stato attuale, l'accesso a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.

- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi (quando non sono seduti al tavolo), sia all'aperto in caso di code e assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici)
- È possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di

garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni

caso ad ogni fine giornata.

- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù.

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere. Indicazioni di carattere generale Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

Allo stato attuale, l'accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei

soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.

- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici)
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. Strutture turistico-ricettive all'aria aperta

- Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), sia all'aperto in caso di assembramenti di persone. I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro. Rifugi alpini ed escursionistici
- Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.
- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza

previsti (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).

- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze, nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 2 metri. Ostelli della gioventù
- Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebo, tende, pensi-

line, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.

- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- Deve essere assicurata una adeguata pulizia e disinfezione, in ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e prima di servizi igienici deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le mani.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 2 metri. Locazioni brevi Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve essere assicurata, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.

IMPIANTI DI RISALITA

Indicazioni di carattere generale Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift).

Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. Allo stato attuale, l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

L'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso agli impianti di cui all'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento).

I gestori degli impianti di risalita per i quali l'accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde prevista dall'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione.

- In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l'apertura degli impianti di risalita secondo la normativa vigente, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita

per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo 11 anche riferimento al senso di responsabilità dell'utente stesso.
- Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto in caso di code e assembramento di persone. Vendita titoli di viaggio
- Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
- Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.
- Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando se possibile i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone.
- Devono essere resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici).

Trasporto

- In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto). - impianti chiusi (funivie, cabinovie): portata massima all'80% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). - impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). La portata è ridotta all'80% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
- Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
- I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti il più possibile.
- In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
- Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso.

Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate.

Allo stato attuale, l'accesso a spettacoli aperti al pubblico ed eventi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, in zona bianca la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, fermo restando quanto previsto dal comma 2bis dell'articolo 9bis decreto legge 52/2021 come modificato dal dl 172/2021.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato di norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie.
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

- La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici.
- Se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
- Non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati negli ambienti al chiuso; all'aperto è consentito l'utilizzo di posti individuati, anche di tipo non convenzionale.
- Per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
- In zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro di almeno 1 metro (estensibile negli ambienti chiusi anche in considerazione del contesto).
- Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta sempre al chiuso e all'aperto in tutte le situazioni di possibile assembramento o in eventi in cui si prevede la partecipazione attiva del pubblico (es. accompagnamento al canto) e comunque in tutti gli eventi che non si svolgono in forma statica.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure

alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.
- Nello svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curricolare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

**PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI
E SPETTACOLI MUSICALI**

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di dispositivi per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- L'uso di spogliatoi promiscui è consentito fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).

PRODUZIONE TEATRALI E DI DANZA

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. devono essere evitati gli assembramenti e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è consentito fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) quando non direttamente impegnato in scena. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.
- Per le produzioni di danza, premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali pubbliche e finalizzate ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco. Allo stato attuale, l'accesso a piscine, centri natatori, centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché a rispettivi spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Indicazioni di carattere generale

- una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
- Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire code e assembramenti di persone e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l'uso, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). In tutti gli spogliatoi o negli spazi

dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

PISCINE TERMALI

- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (5 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria). Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite in vasche per la balneazione.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni del presente documento per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero o impossibilità di assicurare la distanza interpersonale, devono essere interdette all'uso.

CENTRI BENESSERE

- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle aree comuni al chiuso.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute. Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operato-

re, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 2 metri se non è indossata la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
- Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 (o superiore) senza valvola (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione).
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza

delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immo-
dificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto., e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'e-
strattore d'aria.

- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, qualora ne sia consentito l'uso, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Il cliente deve utilizzare mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa. Il titolare del posteggio è tenuto alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita, alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

Allo stato attuale, l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici).
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici.
- Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone, ponendo particolare attenzione all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli

occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative per evitare il rischio di assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Nello svolgimento delle attività didattiche svolte in orario curricolare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico.

Allo stato attuale, l'accesso a parchi tematici e di divertimento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga praticata attività

fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.

- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. I lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici);
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

- Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di deterzione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID19.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La mascherina di protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Allo stato attuale, l'accesso a centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie

di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni di assembramento, anche all'aperto, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoio ecc.).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immutabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mante-

nimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

CONVEGNI E CONGRESSI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

Allo stato attuale, l'accesso a convegni e congressi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone, dopo confronto con le autorità sanitarie locali. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.

- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

Allo stato attuale, l'accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con informazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici).
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- Gli utenti devono sempre indossare la mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 (per i bambini valgono le norme generali); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica

o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici)

- Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica. Allo stato attuale, l'accesso a sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19". Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente, soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici)
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.

CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuovere l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- E' necessario assicurare l'uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai

servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

SALE DA BALLO E DISCOTECHES

Le presenti indicazioni si applicano alle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno).

Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di seguito riportate. Allo stato attuale, l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "certificazioni verdi COVID-19".

Sono esonerati dall'obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del cliente stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% di quella massima autorizzata al chiuso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.
- L'elenco delle persone presenti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell'accesso e all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
- Con riferimento all'attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell'attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all'aperto, ad eccezione del momento del ballo.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco di eventuali cocktail bar. Inoltre, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
- I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

